

N.5/2021.

Oggetto: omologazione concordato preventivo.

Parte: STELLA POLARE DI MONCINI PAOLO, MARAVIGLIA MARIO E LENZI FRANCO SNC



TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - dott. Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente |
| - dott. Michele Fornaciari | Giudice |
| - dott. Carmine Capozzi | Giudice relatore |

vista la domanda di concordato preventivo depositata da STELLA POLARE DI MONCINI PAOLO, MARAVIGLIA MARIO E LENZI FRANCO SNC, rappresenta e difesa come in atti;

osservato che la proposta di concordato prevede il pagamento del 100% dei crediti per spese di giustizia e prededuttive; del creditore e fornitore ipotecari (fatta eccezione, quanto a quest'ultimo, per l'importo di euro 19.514,72, degradato in chirografo con il consenso dello stesso fornitore ipotecario); dei crediti dei dipendenti assistiti da privilegio ex art.2751 bis n.1 c.c.; dei crediti dei professionisti, assistiti da privilegio ex art.2751 bis n.2 c.c.; dei crediti artigiani, assistiti da privilegio ex art.2751 bis n.5, e la ripartizione del rimanente attivo tra i creditori raggruppati in cinque classi, di cui la quinta, costituita dai soci per finanziamenti postergati, soltanto formale; che la classe prima è costituita, invece, dall'Erario, dall'INPS e dall'INAIL, ai quali è stata fatta proposta di transazione fiscale ex art.183 ter LF;

considerato che le risorse dell'attivo concordatario provengono dalla liquidazione degli immobili dei soci; da immobilizzazioni finanziarie; da crediti tributari; dall'incasso dell'affitto d'azienda stipulato prima della presenta-

zione della domanda di concordato; da liquidità di cassa; dal prezzo di cessione dell'azienda (procedura di dismissione completata nel corso della procedura di concordato ex art.163 bis L.F.) e da finanza esterna aggiuntiva;

rilevato che la proposta è stata approvata con le maggioranze di legge (vedi verbale adunanza dei creditori del 22-7-2022; comunicazione del CG post udienza; decreto 2-9-2022 di questo tribunale), essendo stata approvata da tutte le classi votanti (la classe quinta, soci postergati, trattandosi si società di persona, non partecipa al voto, essendo i soci in conflitto di interessi, in quanto illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali);

rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione è stato ritualmente notificato;

rilevato ancora che nessuna opposizione è stata proposta;

visto il parere finale del commissario giudiziale, dott. Giovanni Bulckaen, che ha confermato il proprio giudizio sulla fattibilità del piano in precedenza espresso nella relazione ex art.172 L.F., evidenziando l'assenza di elementi sopravvenuti inficianti la realizzabilità del piano;

osservato che il concordato è tipo misto, in parte liquidatorio, in parte in continuità indiretta; che, in particolare, il fabbisogno concordatario, secondo il piano, sarà realizzato con le modalità sopra sintetizzate;

ritenute l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità del piano, e verificati la regolarità della procedura e l'esito della votazione;

considerato che nulla osta all'omologazione del concordato preventivo;

considerato ancora che è necessario provvedere alla nomina del liquidatore (la proponente ha indicato sin dalla domanda di concordato la dott.ssa Roberta Giachetti di Pisa, che ha dichiarato di limitare il proprio compenso ad euro 8.000,00) e del comitato dei creditori prevista dall'art. 182 L.F;

P.Q.M.

A) omologa il concordato preventivo di STELLA POLARE DI MONCINI PAOLO, MARAVIGLIA MARIO E LENZI FRANCO SNC, con sede in Lucca, Via Fillungo n.86, P.I. 01526030463;

B) nomina liquidatore giudiziale la dott.ssa Roberta Giachetti dell'ODCEC di Pisa, indicata dalla proponente;

C) nomina un comitato di tre creditori, composto dai creditori: Marchi Giuseppe; Stefano Ragghianti e Musetti SpA;

D) emana le seguenti disposizioni esecutive:

1) il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominato Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione e dei tempi previsti, tempi che dovranno essere cadenzati in modo da rispettare le previsioni del piano e della proposta; dell'esistenza del piano il Liquidatore darà conto nella prima relazione ex art.182, u.c. L.F., mentre nelle successive darà conto dello stato di attuazione del piano stesso;

2) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

3) la liquidazione dei beni avverrà mediante procedure competitive ai sensi degli art.107, co.1 e 182, co.5 L.F., osservate, in quanto compatibili, le altre disposizioni previste dagli articoli da 105 a 108 ter L.F.;

4) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, di tali atti si darà compiutamente conto nella relazione periodica prevista dall'art.182, uc c.c.;

5) il Liquidatore è autorizzato a promuovere le azioni giudiziali funzionali al recupero dei crediti; per le altre azioni giudiziali (attive o passive) richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori;

6) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore su conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice delegato, fatta eccezione per le somme dovute a titolo di compenso per il Liquidatore e per il commissario giudiziale (v. n.10);

7) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, non appena possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un unico piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale, e corredato del parere del Comitato dei creditori, con la contestuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il piano di riparto, vistato dal CG e munito del parere del comitato dei creditori, sarà comunicato dal liquidatore a tutti i creditori a mezzo PEC;

8) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili resteranno accantonate mediante deposito sul conto corrente intestato alla procedura e saranno svincolate, quanto ai creditori contestati, in presenza di regiudicata accertante il credito o di intervenuto accordo transattivo; quanto ai creditori condizionali, in caso di non contestato avveramento della condizione o, in caso di contestazione, di accertamento dell'avveramento con provvedimento passato in regiudicata; quanto, infine, ai creditori irreperibili, in caso di richiesta nei successivi cinque anni dalla comunicazione del piano di riparto finale ai creditori. Per i prelievi si osserveranno le disposizioni previste al punto n.6.

Nel caso in cui i creditori irreperibili non facciano richiesta di pagamento della quota prevista nel piano di riparto nel termine suddetto, nonché nel caso in cui, quanto ai crediti contestati o condizionali, vi sia rispettivamente accertamento negativo in via definitiva del credito o del mancato avveramento della condizione, il liquidatore provvederà a un riparto supplementare a favore degli altri creditori concorrenti con le modalità sopra indicate;

9) entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, il Liquidatore renderà il conto della gestione ai sensi degli artt.116 e 182, co.2 L.F.;

10) il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale.

Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 23-9-2022.

Il Presidente
Giulio Lino Maria Giuntoli